

Statuto della Associazione (in vigore dal 10/10/2018)

Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi - Europarc Italia)

Preambolo

Ritenendo che le aree protette rivestano un ruolo primario nella conservazione della biodiversità, nel migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, nel processo di contrasto e di adattamento al cambiamento climatico e che lo speciale regime di tutela e di gestione delle aree protette sia essenziale per:

- la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività tradizionali, in particolare di quelle agro-silvo-pastorali;
- la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione sociale e produttiva, allo scopo di rendere ambientalmente sostenibili nel tempo le attività umane.

Sottolineando

- la necessità di un impegno costante della società per l'estensione e il potenziamento delle reti di aree protette e per la ricerca delle misure più efficaci a sostenerne il funzionamento
- la necessità, per le aree protette, di perseguire un continuo miglioramento delle proprie capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, dell'efficacia di gestione, della governance improntata al riconoscimento del ruolo essenziale delle comunità locali, del lavoro in rete e secondo piani d'azione coordinati;

gli Enti e i soggetti pubblici e privati gestori di aree protette in Italia, consapevoli della propria primaria responsabilità nel perseguimento degli obiettivi sopra richiamati e della necessità di agire in rete, con lungimiranza e solidalmente, costituiscono la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi-Europarc Italia) la cui vita è regolata dal presente Statuto.

Articolo 1 - Denominazione e Sede

La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (in acronimo FEDERPARCHI) ha sede a Roma e si ispira a principi di sussidiarietà e federalismo e può istituire, per decisione del Consiglio Direttivo, sedi in altre città e presso propri associati per lo svolgimento delle proprie finalità, per le attività dei Coordinamenti regionali e con scopi di rappresentanza.

La Federparchi costituisce la sezione italiana di Europarc - Federazione della Natura e dei Parchi Nazionali d'Europa - e nella propria comunicazione utilizzerà anche la locuzione "Europarc Italia", la presente associazione si afferma come associazione di categoria.

Articolo 2 - Assenza di finalità lucrative e impiego degli utili

L'Associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Articolo 3 - Associati

Sono soci dell'Associazione gli enti ed i soggetti pubblici e i soggetti giuridici privati gestori di aree protette

o di aree finalizzate alla conservazione della biodiversità, comunque denominate, istituite o riconosciute sulla base di provvedimenti legislativi o amministrativi, che sono in regola con il versamento delle quote annuali di cui all'articolo 18.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e, fermo restando il diritto di recesso, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare la propria denominazione con relativa sede legale ed indicazione dei dati del rappresentante legale pro tempore;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare con provvedimento motivato su tale domanda nella sua prima seduta utile.

I soci hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, i servizi, le attività, le prestazioni e le provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

I soci decadono al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo, per due (2) anni consecutivi;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le ipotesi di decadenza sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci decaduti potranno presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 4 - Sostenitori dell'associazione

Sono sostenitori dell'associazione gli enti pubblici ex articolo 114 della Costituzione, gli enti e le pubbliche amministrazioni di cui al d. lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., nonché e i soggetti giuridici privati, che, pur non essendo enti gestori, svolgono attività connesse con gli scopi di cui all'articolo 6.

Lo status di sostenitore si acquisisce presentando una richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo.

L'ammissione a sostenitore è valida dalla data del pagamento della quota di iscrizione nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo e, salvo revoche motivate da parte del Consiglio stesso, si conserva con il pagamento del contributo annuale, stabilita dal Consiglio in riferimento anche ad obiettivi di collaborazione che si possono stabilire con ciascuno di essi.

I sostenitori hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, i servizi, le attività, le prestazioni e le provvidenze attuate dall'Associazione per i soci; partecipano alle Assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

L'associazione adotta forme specifiche di consultazione per assicurare la partecipazione dei sostenitori alle proprie attività.

Articolo 5 - Coordinamenti regionali e di Sistema

Nel quadro dell'unitarietà dell'azione nazionale, la dimensione associativa regionale costituisce elemento sostanziale. I Soci di ciascuna Regione si riuniscono per questo in Coordinamenti regionali.

I Coordinamenti regionali operano per la migliore attuazione delle politiche regionali nel campo della tutela ambientale e delle aree naturali protette, concorrono alla definizione ed all'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'Associazione.

I Coordinamenti regionali decidono le modalità della propria organizzazione e del proprio funzionamento, sulla base di un documento di principi adottato dall'Assemblea del quale il Consiglio Direttivo verifica il rispetto.

I responsabili dei Coordinamenti regionali, se non sono membri eletti del Consiglio Direttivo, vi partecipano senza diritto di voto.

Per le necessità operative dei Coordinamenti regionali possono essere previste, con decisione dell'Assemblea, apposite entrate da ricomprendersi nelle quote di adesione.

Le somme così introitate confluiscono nel bilancio di Federparchi e sono utilizzabili anche per progetti specifici da realizzare sul territorio del coordinamento.

Per la definizione di programmi ed attività specifiche riguardanti grandi aree o sistemi geografici, l'Associazione può costituire appositi Coordinamenti, stabilendone le regole di funzionamento.

I responsabili dei Coordinamenti di sistema, se non sono membri eletti del Consiglio Direttivo, vi partecipano senza diritto di voto.

Articolo 6 - Scopi

L'Associazione, in attuazione di quanto espresso nella premessa, opera per promuovere la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, ivi comprese quelle della Rete Natura 2000, in specifico accordo con gli indirizzi di Europarc Federation, in sintonia e d'intesa con le Istituzioni pubbliche internazionali, nazionali, regionali e locali, con le associazioni e con gli organismi che agiscono nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e della promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare con le reti internazionali Unesco, I.U.C.N. e C.B.D..

L'Associazione favorisce la conservazione e la corretta valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché dei valori storici, culturali e sociali. Opera, su questi temi, per sensibilizzare le collettività e influenzare le politiche e i programmi delle istituzioni, comprese quelle dell'Unione Europea e internazionale.

L'Associazione cura altresì tutti i problemi che investono gli associati, ricercando le opportune intese con gli organismi competenti e con gli altri soggetti gestori di aree protette.

L'Associazione favorisce la collaborazione, la circolazione delle informazioni, lo scambio delle conoscenze e delle esperienze tra le aree protette e promuove il recepimento delle indicazioni degli organismi nazionali ed internazionali per la tutela delle risorse naturali e per lo sviluppo sostenibile del pianeta.

Nel quadro di una visione globale dei problemi ambientali, economici e sociali l'Associazione svolge e sostiene attività di cooperazione internazionale, specie fra aree protette.

Per il raggiungimento degli scopi indicati ai commi precedenti l'Associazione svolge tutte le attività di studio, di ricerca, di divulgazione e di educazione ambientale, anche su incarico di altri soggetti pubblici e privati, che permettano di stimolare e promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle aree protette e dei singoli enti gestori dei parchi e delle riserve, favorendo altresì metodi di gestione improntati all'allargamento della democrazia e della partecipazione.

L'Associazione può nominare esperti e gruppi di lavoro, commissioni temporanee e permanenti, per lo studio di determinati problemi.

L'Associazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, promuove attività di formazione ed aggiornamento diretti, in particolare, agli amministratori e al personale dei soggetti aderenti, ovvero a persone che intendono lavorare nel campo della difesa e della valorizzazione dell'ambiente naturale.

Per perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo l'Associazione può aderire ad associazioni ed organismi, anche internazionali, aventi analoghe finalità.

L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione, può compiere, in qualità di soggetto giuridico privato, attività, fornire beni e servizi ai propri soci al fine di perseguire, anche in via strumentale e

indiretta, gli scopi associativi espressi nel presente statuto. Essa può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie, compresa la stipula di mutui ipotecari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa la possibilità di assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità o finalità affini alla propria.

Articolo 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea
- B. il Consiglio Direttivo
- C. la Giunta esecutiva
- D. il Presidente
- E. l'Organo di Controllo.

I componenti degli organi esecutivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti (o loro delegati) dei soci in regola con il versamento della quota così come previsto dall'articolo 18.

L'Assemblea esercita i seguenti compiti:

- A. determina gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione
- B. delibera sulle questioni più importanti della vita e dell'attività delle aree protette
- C. nomina il Consiglio Direttivo
- D. nomina l'Organo di Controllo
- E. approva le modifiche allo statuto
- F. approva il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività presentato dal Consiglio Direttivo
- G. approva il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta annualmente, presentati dal Consiglio Direttivo
- H. delibera su eventuali ricorsi degli associati.
- I. esamina tutte le questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta esecutiva, dal Presidente, dall' Organo di Controllo.

L'Assemblea decide le modalità delle proprie votazioni che avvengono comunque sempre sulla base del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del Codice civile.

Ogni 4 anni è convocato il Congresso, cioè l'Assemblea straordinaria dei Soci destinata a definire gli indirizzi politici e programmatici a lungo termine dell'Associazione e a rinnovarne gli organi esecutivi.

All'atto della convocazione, il Consiglio Direttivo uscente istituisce una Commissione per l'organizzazione delle attività congressuali e adotta un regolamento per lo svolgimento del Congresso. Il documento è rivolto ad assicurare ampia partecipazione e confronto sui temi del dibattito, pluralità di candidature per l'elezione del Consiglio Direttivo e modalità di compilazione delle liste dei candidati e di votazione che assicurino segretezza, democraticità e significative rappresentanze delle diverse tipologie di aree protette e delle associazioni nella composizione del Consiglio stesso.

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di convocare in qualsiasi momento, a maggioranza assoluta, una Assemblea straordinaria con poteri congressuali, che dovrà svolgersi con le stesse modalità previste dal comma precedente.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno per gli adempimenti di cui alle lettere F) e G) del precedente articolo. L'Assemblea straordinaria con poteri congressuali è convocata dal Consiglio Direttivo ogni 4 anni.

Ogni 2 anni è convocata una assemblea straordinaria per aggiornare gli indirizzi programmatici definiti dal Congresso alle condizioni in essere.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a mezzo di lettera raccomandata o P.E.C spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da un decimo dei soci, attraverso apposita comunicazione contenente l'indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.

In caso i soci siano in numero superiore a quaranta l'Assemblea può essere convocata anche con lettera ordinaria, ovvero PEC o fax, con contemporanea pubblicazione dell'avviso all'albo della sede dell'Associazione e sul sito internet istituzionale ovvero con pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote associative ed in seconda convocazione con almeno un decimo di essi, salvo per quanto riguarda le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione per i quali vale quanto stabilito agli articoli relativi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, eccetto per quanto riguarda le modifiche di cui al comma precedente, sono adottate a maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio. La stessa persona non può rappresentare più di due soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto da trenta (30) componenti - ventidue membri scelti fra gli associati, - tre in rappresentanza della consulta di cui all'art. 16; cinque (5) persone "esperte", particolarmente qualificate nel campo della conservazione della natura e nella gestione delle aree protette.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza dei componenti il Presidente, tre Vice Presidenti e la Giunta esecutiva. I Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del presidente, sono nominati uno in rappresentanza delle aree protette nazionali, uno in rappresentanza delle aree protette regionali ed uno in rappresentanza delle aree protette marine e costiere.

I componenti il Consiglio decadono dall'incarico se per più di tre sedute consecutive non partecipano, senza valida giustificazione, alle riunioni dell'organo collegiale e se perdono la qualifica di rappresentanti di ente o soggetto gestore di area protetta o di Presidente di Comunità del Parco, se nominati in tale veste. Il Consiglio Direttivo:

- A. dirige l'attività dell'Associazione fissandone gli obiettivi sulla base degli indirizzi politico-programmatici approvati dall'Assemblea
- B. fissa la quota associativa annuale per i soci ordinari e per i soci sostenitori, per questi ultimi con esplicita evidenza della quota di eventuale adesione ad Europarc Federation;
- C. nomina il Direttore dell'Associazione
- D. predispone il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed il programma di attività annuale
- E. predispone, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta
- F. definisce l'assetto organizzativo dell'Associazione
- G. dispone l'eventuale apertura di uffici e sedi decentrate in località diverse dalla sede legale dell'Associazione
- H. approva, con un piano biennale della comunicazione, gli indirizzi dell'attività pubblicistica e divulgativa dell'Associazione, nominando altresì i direttori delle testate giornalistiche
- I. adotta tutti i provvedimenti che non siano a termine di statuto riservati ad altri organi dell'Associazione
- J. nomina, in caso di dimissioni o di decadenza dei propri componenti o di quelli del Collegio dei Revisori, i relativi sostituti sottoponendo la nomina a ratifica nella prima riunione utile

dell'Assemblea. I componenti nominati in sostituzione di quelli dimessisi o decaduti durano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi, fermo restando la vigenza del Collegio dei Revisori uscenti sino all'approvazione del bilancio consuntivo riferito all'anno delle loro dimissioni e / o decadenza

- K. conferisce, per particolari benemeritenze, cariche onorarie
- L. adotta i regolamenti relativi all'esercizio delle competenze degli organi esecutivi e alla gestione amministrativa e di contabilità e gli altri regolamenti previsti dal presente statuto.
- M. convoca il Congresso, cioè l'Assemblea straordinaria dei Soci, ordinariamente ogni 4 anni, fissandone la data e le modalità di svolgimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.

Il Consiglio, di norma, è convocato ogni tre mesi dal Presidente con avviso da spedirsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure, in via straordinaria, con avviso trasmesso almeno quattro giorni prima. La convocazione del Consiglio può essere richiesta anche da un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute del Consiglio si applicano le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, oltre ai responsabili dei Coordinamenti regionali e di sistema, il Direttore dell'Associazione e gli ex Presidenti.

Il Consiglio decide le modalità delle proprie votazioni, adottando nelle deliberazioni il principio della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 11 - Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da tre altri componenti il Consiglio Direttivo. A ciascun componente può essere affidata la responsabilità di guida e coordinamento delle attività relative a settori particolari o progetti specifici.

La Giunta esecutiva, in base ai regolamenti di cui al punto M. del precedente articolo

- A. attua le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e ne esegue i progetti, decidendo sugli aspetti operativi e gestionali
- B. istruisce le pratiche e i dossier per le decisioni del Consiglio Direttivo
- C. può istituire, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo, gruppi e commissioni di lavoro
- D. conferisce incarichi e approva contratti di collaborazione, avvalendosi di persone particolarmente qualificate
- E. coordina l'attività pubblicistica e divulgativa dell'Associazione, attuando il piano di cui al punto H. dell'articolo precedente
- F. approva schemi di convenzioni, di contratti etc. conferendo mandato al Presidente di sottoscriverli

In caso d'urgenza la Giunta esecutiva adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio e li sottopone alla sua ratifica per la definitiva approvazione nella prima seduta utile del Consiglio

La Giunta esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni si considerano approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli. Essa può delegare, sulla base di un regolamento, attività e decisioni specifiche al Presidente o ai Vicepresidenti.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva e dura in carica quattro anni salvo che perda la qualifica di consigliere. In tal caso il Presidente resta in carica per i successivi 45 giorni, con l'obbligo specifico di convocare il Consiglio per la nomina del nuovo Presidente e lo svolgimento delle attività fondamentali e correnti dell'associazione.

Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, curando in particolare la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali.

Può delegare al Direttore la firma, sia per quanto riguarda specifici atti e documenti che promanano dagli

uffici dell'Associazione sia per le operazioni di carattere economico finanziario, ivi comprese l'apertura e chiusura di conti correnti bancari, l'attivazione di linee di credito presso Istituti finanziari, la richiesta per il rilascio di fidejussioni e ogni altra operazione necessaria allo svolgimento delle attività.

In caso di sua temporanea assenza o impedimento i poteri sono esercitati dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dal più anziano di età fra i membri della giunta esecutiva.

Articolo 13 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo è composto da un unico membro nominato dall'assemblea ed un supplente sempre nominato dall'assemblea, fra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori dei conti, dura in carica per il periodo indicato nell'art. 7 e decade con l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla sua nomina. Il revisore così nominato vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul corretto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis comma 3 C.C..

Articolo 14 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente. Dirige gli uffici dell'Associazione e sovrintende al loro regolare funzionamento, coadiuva il Presidente nell'attuare le disposizioni emanate dagli organi deliberativi, in particolare dando esecuzione alle loro decisioni. Assiste alle riunioni degli organi dell'Associazione e ne cura i verbali e le deliberazioni.

Articolo 15 - Consulta dei direttori

La Federparchi istituisce la Consulta dei direttori delle aree protette al fine di supportare le attività e le funzioni degli organi statutari, nonché per contribuire in modo originale ed autonomo al raggiungimento degli scopi associativi.

Essa è costituita da dieci (10) membri scelti tra i direttori dei soggetti associati.

La Consulta svolge attività di supporto scientifico, tecnico ed operativo, anche nella definizione delle linee di azione dell'associazione e del sistema delle aree protette. In particolare la Consulta può proporre suggerimenti e proposte di indirizzo agli organi dell'associazione.

I membri della Consulta sono eletti dall'assemblea dei direttori, che si svolge, di regola, in concomitanza del congresso dell'associazione e restano in carica quanto gli altri organi statutari.

Si decade dalla Consulta con la cessazione dell'incarico di direttore. Il plenum è, in ogni caso, ricostituito con la nomina di un sostituto da parte della Consulta medesima. La nomina è soggetta a ratifica da parte dell'assemblea dei direttori, convocata all'uopo in coincidenza dell'assemblea annuale dell'associazione di cui all'articolo 8, lettera f e dell'articolo 19, comma 3 del presente statuto.

La Consulta elegge, a maggioranza semplice, un presidente che partecipa ai lavori del direttivo, con la facoltà di intervenire, ma senza diritto di voto.

Articolo 16 - Consulta degli Enti Locali dei Parchi

Per assicurare la partecipazione degli Enti Locali dei Parchi alla elaborazione delle politiche e dei programmi dell'Associazione, la Federparchi di intesa con l'ANCI costituisce la Consulta degli Enti locali dei Parchi associati, con la finalità di raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte.

La Consulta degli enti locali nomina tre rappresentanti nel Consiglio uno in rappresentanza delle aree protette nazionali, uno in rappresentanza delle aree protette regionali ed uno in rappresentanza delle aree protette marine. Essi sono membri di diritto del Consiglio direttivo, con diritto di voto.

I Soci favoriscono la partecipazione gratuita alla Consulta dei rappresentanti dei rispettivi enti.

Articolo 17 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni da parte di Enti pubblici o privati e persone fisiche.

Le entrate, derivanti in modo maggioritario da soggetti pubblici, sono costituite:

- A. dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi
- B. dai contributi annuali e straordinari degli associati
- C. da convenzioni con enti pubblici e/o privati
- D. da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione
- E. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 18 - Quota associativa

La quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio in base a parametri obiettivi riferiti anche alle risultanze dei bilanci ed ai programmi dell'Associazione.

Il socio non è in regola con il versamento della quota sociale quando non abbia provveduto almeno al versamento relativo all'anno precedente.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile in nessun caso.

Articolo 18 bis - Partecipazione agli Organi Istituzionali

Ciascun Ente associato che ricopra ruoli Istituzionali all'interno degli Organi della Federparchi, ivi compresi l'Assemblea dei soci, si impegna ad assolvere la propria funzione con attiva e propositiva partecipazione.

Al contempo, al fine di agevolarne la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna a provvedere al rimborso, in favore dei propri rappresentanti presso la Federazione, delle spese che costoro dovranno sostenere nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi sociali ed in occasione delle riunioni della Giunta, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, è in ogni caso fatta salva la possibilità della Federazione di corrispondere ai soci ed ai loro rappresentanti il rimborso di tutte le spese sostenute, o anche di parte di esse, quando la loro presenza sia richiesta in occasione di Congressi, Convegni, Manifestazioni, Conferenze ed altro.

Articolo 19 - Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio.

I bilanci sopraindicati dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Sugli elaborati di bilancio sopraindicati è obbligatorio il parere dell'Organo di Controllo.

Il rendiconto economico finanziario deve contenere una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, una indicazione delle attività istituzionali poste in essere, separata da quelle commerciali e/o produttive marginali, una sintetica descrizione dei beni, dei contributi, dei lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso con il voto dei tre quarti dei soci iscritti. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore indicato dal Consiglio.

Il liquidatore ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - Modifiche statutarie

Le modifiche allo statuto possono essere apportate con il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti.

Articolo 22 - Norma di Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dallo statuto si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare alle norme del Codice Civile.